

vore degli impiegati governativi di Palmi.

« Poichè però tutti i provvedimenti relativi a tale materia, compreso quello che gli impiegati di Castrolibero chiedono, sono stati emessi ad iniziativa del Ministero del tesoro, si è disposto l'invio della suaccennata deliberazione a quel Dicastero per i provvedimenti di sua competenza.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CALISSANO ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione all'ordine del giorno è dell'onorevole Podrecca al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se, nei provvedimenti per ferimento, la distinzione fra duello e rissa (agli effetti dell'arresto, del carcere preventivo e del giudizio) sia determinata dal codice penale o dal codice cavalleresco ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti. Onorevole Podrecca, sarebbe stato desiderabile che ella avesse proposta la sua interrogazione, rivolgendo le sue doglianze per fatti determinati, per esaminare se ed in quanto esse fossero fondate.

Nei termini generici, invece, in cui essa è stata proposta, posso soltanto rispondere che il duello è previsto dal Codice penale come delitto, e che quando sono pervenute all'autorità giudiziaria le relative denunce, questa ha fatto sempre rigorosamente il suo dovere, procedendo, come di ragione, contro i colpevoli.

L'onorevole Podrecca pare si lamenti della differenza di azione tra i casi di duello e quelli di delitti commessi in rissa, anche col mezzo del coltello; ma la sostanziale e grave differenza dei due casi, oltre ad essere nella coscienza pubblica, è nella nostra legislazione penale.

Infatti, mentre le lesioni e l'omicidio, anche commessi in rissa, sono puniti alla stregua del titolo IX capo 1° e 2° del libro II codice penale, i delitti di duello, considerati come reati contro l'amministrazione della giustizia, sono invece puniti dagli articoli 237 e seguenti con pene assai più tenui.

Onde, non solo in molti casi di duello non è permesso dalla legge neppure l'arresto in flagrante, perchè il reato non importa la detenzione o la reclusione per un termine maggiore di tre mesi (nel qual caso solo è permesso dall'articolo 60 del Codice

di procedura penale tale arresto), ma in nessuno dei casi ordinari è consentito l'arresto provvisorio; di guisa che, se compiuto anche l'arresto in flagrante, dopo l'interrogatorio deve l'arrestato essere posto in libertà, ai sensi dell'articolo 197 del Codice di procedura penale. Ma, fatta questa eccezione, l'omicidio e la lesione personale seguiti in duello sono puniti alla stregua delle disposizioni ordinarie dei capi 1° e 2° del titolo IX, libro II, quando si verificano le ipotesi previste dall'articolo 243 del Codice penale, ed in questi casi, a dir vero, rarissimi, l'autorità giudiziaria ha sempre applicato scrupolosamente la legge.

Dunque, le differenti sanzioni non sono nel Codice cavalleresco, di cui il magistrato non si preoccupa, ma sono nella nostra legge penale, e questa deve l'autorità giudiziaria seguire finchè essa non sarà dal legislatore modificata.

E, in verità essa l'applica con la stessa serenità con cui si applicano le altre norme di diritto.

Ma certo non sono le disposizioni del Codice penale che possano correggere il costume ed eliminare un inveterato pregiudizio; nè ciò potrebbe ottenere nessuna legge, che anche comminasse pene più gravi. Lo sforzo maggiore invece deve essere fatto dalla pubblica opinione, e di ciò è benemerita la legge contro il duello, che ha per suo alto patrono Sua Maestà il Re, per componente del Consiglio di presidenza l'onorevole Luzzatti, e per presidente effettivo l'ex-ministro Scialoja.

Verrà poi fra breve in discussione il disegno di legge Orlando-Scialoja sulla diffamazione, che istituisce le Corti d'onore, e che ci auguriamo giovi anche allo scopo. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Podrecca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PODRECCA. Onorevole sottosegretario di Stato, ella ha fatto una critica alla forma della mia interrogazione; ma io le debbo far notare che avevo presentato a mia interrogazione sotto un'altra forma che non fu accettata dalla presidenza perchè dichiarata sardonica. In quella forma io specificava il fatto.

Se ho portato qui la questione, non è certo per raggiungere un risultato concreto, ma piuttosto per sodistare una curiosità dottrinale, tanto più quando vi si aggiunge lo scopo di combattere e vincere quei pregiudizi ai quali ella ha accennato, di polorandoli; e nessuna tribuna è più alta di